

Decreto Correttivo della Riforma Fiscale – Diverse novità per i contribuenti forfetari e per gli operatori sanitari

Lo scorso 13 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Correttivo della riforma fiscale.

Attraverso questo nuovo decreto il Legislatore apporta ancora una volta alcune correzioni alla riforma degli adempimenti fiscali (D.Lgs. n. 1/2024) al fine di semplificare ulteriormente il calendario fiscale ed alcuni adempimenti ad esso connessi.

Abolizione definitiva della fattura elettronica per gli operatori sanitari

Innanzitutto, viene reso a regime il divieto di utilizzo della fattura elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (consumatori finali).

L'ultima proroga di tale divieto era stata approvata solo poche settimane fa ad opera del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), il quale aveva fissato lo scadere della deroga al 31 dicembre 2025.

Come si legge nella relazione illustrativa al decreto correttivo, la scelta è stata dettata dall'esigenza di evitare onerosi investimenti infrastrutturali, sia da parte degli operatori sanitari che dell'Amministrazione finanziaria, volti ad individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche diverso dal Sistema di Interscambio, al fine di garantire un'adeguata tutela dei dati personali contenuti nelle fatture sanitarie.

Alla luce della nuova norma, l'utilizzo della fattura elettronica è definitivamente escluso per tutte le prestazioni sanitarie fatturate a privati cittadini.

Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: nuova scadenza annuale

L'altra novità introdotta dal Decreto Correttivo riguarda la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

Attualmente l'invio avviene con periodicità semestrale: entro il 30 settembre per i dati relativi al primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per i dati del secondo semestre.

Il decreto correttivo elimina tale periodicità prevedendo, a partire dai dati relativi all'anno 2025, la trasmissione con cadenza annuale.

Il termine presumibilmente sarà quello del 31 gennaio, ma non ci sono ancora certezze in merito perchè la norma prevede che il nuovo termine sarà stabilito con un futuro decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codici ATECO 2025 e coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari: il correttivo pone rimedio al disallineamento

I coefficienti di redditività che devono essere utilizzati per la definizione del reddito dei contribuenti in regime forfetario sono stabiliti dall'allegato 2 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e prevedono l'adozione di percentuali differenziate a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata.

A partire dal prossimo 1° aprile 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti attualmente in vigore.

A seguito di tale variazione, il contribuente potrebbe trovarsi nelle condizioni non solo di cambiare codice specifico, ma di ricadere addirittura in un diverso gruppo di settore, con conseguente modifica della percentuale di redditività applicabile.

Il Decreto correttivo prevede che, al solo fine di determinare il reddito imponibile dei contribuenti forfetari, sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti di redditività sulla base della classificazione ATECO 2025, si devono utilizzare i coefficienti di redditività sulla base della precedente classificazione ATECO 2017, in continuità con gli anni precedenti.

Contribuenti forfetari: stop al concordato preventivo biennale

Per i contribuenti in regime forfetario il CPB era stato introdotto in via sperimentale per il solo anno d'imposta 2024. Il biennio 2025-2026, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo per la possibile adesione nell'ottica biennale che caratterizza l'istituto.

Tuttavia, il legislatore, preso atto della scarsa adesione, in sede di Decreto correttivo ha deciso di abrogare gli articoli da 23 a 33 del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), escludendo in tal modo l'applicazione del concordato ai contribuenti aderenti al regime forfetario.